

## **REGOLAMENTO**

(Approvato con delibera C.d.A. 12.10.1995 Decreto Interministeriale 2.11.1995  
e successive modifiche approvate C.d.A. 24.9.2010 G.U. 282 del 2.12.2010)

### **Art.1 Denominazione e scopi**

1. La Fondazione " Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime e Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" di seguito chiamato Fondo, gestisce, in favore degli iscritti e dei loro aventi causa, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 25 gennaio 1936 e 15 dicembre 1938- pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 26 febbraio 1936 n. 47 e dell'11 marzo 1939 n. 59- e successive modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 dicembre 1994, nonché le ulteriori prestazioni di cui al comma 3 dell'art 14 dello Statuto

### **Art. 2 Consiglio di sorveglianza**

1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da sei membri designati dai soci rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, e da sei membri eletti dai lavoratori iscritti al Fondo.
2. I sei rappresentanti degli iscritti sono eletti tra candidati indicati in apposite liste promosse, su base nazionale, dalle organizzazioni sindacali di cui al comma2 dell'art.1 dello Statuto.
3. A ciascuna lista viene attribuito un numero di eletti pari a quante volte il quoziente elettorale - ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per quello dei consiglieri da eleggere- risulti contenuto nel numero di voti validi riportato dalla lista stessa. All'assegnazione dei posti eventualmente restanti si procede attribuendoli alle liste che abbiano conseguito i maggiori resti.
4. Sono eletti, in corrispondenza al numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista, i candidati che abbiamo riportati, in ciascuna lista stessa, il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato più anziano.
5. Il regolamento elettorale viene ratificato con delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Delle adunanze del consiglio di sorveglianza viene redatto processo verbale che va trascritto su apposito registro e trasmesso al consiglio di amministrazione.
7. Alle riunioni partecipano il presidente ed il segretario generale del Fondo.
8. La nomina del presidente del consiglio di sorveglianza, nonché il funzionamento del consiglio stesso sono disciplinati da apposito regolamento dal medesimo adottato alla prima riunione.

### **Art.3 Iscritti**

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, tutti i lavoratori delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

2. Possono essere, altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori del settore del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti di cui al comma 1.
3. Le aziende sono tenute a comunicare, esclusivamente attraverso l'invio telematico della documentazione e dell'anagrafica relativa alla prima mensilità maturata dai nuovi assunti, le generalità complete degli stessi ed il codice fiscale dei lavoratori neo assunti. A seguito di tale adempimento, il Fondo provvede ad aprire per ogni nuovo aderente una posizione visionabile on line.

#### **Art. 4 Contributi**

1. I contributi debbono essere versati dalle aziende al Fondo con cadenza mensile e nella misura fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
2. Il versamento dei contributi e l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati, utilizzando esclusivamente il canale tematico appositamente predisposto da Fasc, entro il giorno 20 di ciascun mese.
3. Le imprese assolvono ai propri obblighi e sono sollevate da ogni responsabilità solo con il versamento di cui al comma precedente e il contestuale invio, esclusivamente utilizzando il canale telematico appositamente predisposto da Fasc, delle relative distinte.
4. Le imprese che versano i contributi o che fanno pervenire le distinte di contribuzione oltre i termini di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette al pagamento degli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale vigente al momento dell'omissione maggiorato di due punti percentuali.
5. Il Fondo accredita sul conto individuale di ciascun iscritto i contributi versati, oltre agli interessi derivanti per ciascun esercizio, dalla gestione del Fondo stesso, una volta detratte le spese generali.
6. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Fondo provvede ad emettere per ciascun iscritto la comunicazione periodica relativa alla posizione individuale accesa a suo nome a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente (quindi contenente i versamenti contabilizzati nel periodo 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno) comunicazione che viene resa disponibile on line sulla posizione individuale dell'iscritto e che, su sua espressa richiesta, viene inviata a mezzo del servizio postale alla residenza conosciuta, o a quella diversa eventualmente comunicata dall'iscritto.
7. Il credito maturato da ciascun iscritto nei confronti del Fondo non è, in costanza di rapporto di lavoro, vincolabile o cedibile.
8. Il Fondo provvede ad aggiornare la posizione aziendale delle singole società rendendola disponibile on line, aggiornata al mese precedente a quello dell'ultimo versamento.
9. Il Fondo non è responsabile per eventuali irregolarità od errori nei versamenti dei contributi da parte delle aziende che non vengano segnalati nel trimestre successivo alla irregolarità/errore da parte dell'azienda o dell'iscritto destinatario della irregolarità. Le segnalazioni di irregolarità/errore devono essere comunicate al Fondo entro i termini di cui sopra, tramite raccomandata a.r.
10. Il datore di lavoro che ometta di versare, in tutto od in parte i contributi è responsabile, ferme restando le eventuali responsabilità di natura contrattuale, a norma di legge, nei confronti del Fondo anche delle quote a carico dei propri dipendenti.

## **Art. 5 Prestazioni**

1. All' iscritto spetta, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'intero ammontare del conto individuale, detratte le trattenute fiscali e le spese di liquidazione fissate in € 10,00 (euro dieci) con apposita delibera del CdA del Fasc. (cfr delibera del 30.11.2009).
2. Al pagamento delle liquidazioni si provvede tramite bonifico bancario Per l'eventuale richiesta di liquidazione con modalità extraprocedurale , con assegno circolare, viene applicata una ulteriore spesa di € 10 (euro dieci) come appositamente deliberato dal Cda di Fasc (cfr delibera 30.11.2009).
3. Alla liquidazione del conto il Fondo provvede - con le modalità fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro - intercorsi quattro mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che il lavoratore non sia stato assunto alle dipendenze di altra impresa tenuta al versamento dei contributi al Fondo. In tal caso non si dà luogo alla liquidazione del conto individuale e sullo stesso sono accreditati i contributi dovuti in dipendenza del nuovo rapporto di lavoro.
4. In caso di morte dell'iscritto, l'importo del conto individuale determinato al momento del decesso, viene liquidato agli eredi legittimi, detratte le trattenute fiscali. Nella fattispecie le spese di liquidazione e le ulteriori spese extraprocedurali di cui all'art.5 comma 1 non vengono addebitate agli eredi come da apposita delibera del cda del Fasc.
5. Nel caso di affidamento al Fondo della gestione di altre forme di previdenza e di assistenza la gestione stessa è disciplinata con apposito regolamento da adottarsi con le modalità previste dall'art.14, comma 3 dello statuto.

## **Art. 6 Entrate del Fondo**

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
  - a) I contributi versati dai datori di iscritti;
  - b) Gli interessi attivi dei conti correnti;
  - c) Gli interessi dei titoli;
  - d) I canoni di locazione dei beni immobili;
  - e) I proventi derivanti da altre forme di investimento delle disponibilità;
  - f) Le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità
  - g) Gli interessi di mora di cui all'art.4, comma 4;
  - h) Gli altri proventi derivanti da attività previste ai sensi delle disposizioni contenute dello statuto.

## **DELIBERE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO ( C.d.A. DEL 27.11.95 )**

### **Art. 4, comma 6**

Viene aggiunto: L'estratto conto si intende approvato dopo 30 giorni, se in quel lasso temporale non pervengono alla Fondazione contestazioni

### **Art. 4, comma 8**

Viene aggiunto: L'estratto conto si intende approvato dopo 30 giorni, se in quel lasso temporale non pervengono alla Fondazione contestazioni

**Art. 5, comma 2**

In ottemperanza a quanto disposto dal C.d.A., in data 27.11.95, le liquidazioni dei conti individuali degli iscritti avverranno alle scadenze fisse del 15.03- 15.07- 15.11